



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
*Stagione Sportiva 2006/2007*

**COMUNICATO UFFICIALE N° 136**

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nella riunione del 22 maggio 2007 svoltasi a Firenze (presenti: il Presidente Alberto Maria Bruni, il Vice Presidente Giovanni Taddei Elmi e i componenti Salvatore Scarfone e Gaetano Casale; Paolo Piani con compiti di segreteria).

**1) Procedimento disciplinare a carico di PAOLO LUCIDI**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- dà atto della assenza all'odierna udienza del signor Paolo Lucidi, seppur regolarmente convocato dietro sua richiesta;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 03/03/2007 ha deferito il sig. Lucidi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 delle Noif.

Ritenuto che:

- in assenza di elementi probatori il deferimento del sig. Lucidi deriva dall'effettuato bonifico in data 15/06/2006 in favore del giocatore Andrea Polizzano quale non meglio precisato "acconto" della società Pisoniana;
- detto bonifico effettuato da Lucidi non è dato comprendere se effettuato nella convinzione di concorrere al pagamento delle competenze professionali di Andrea Polizzano come effettivamente pattuite, ovvero se effettuato nella convinzione di concorrere al pagamento delle competenze professionali del medesimo giocatore Polizzano nella misura risultante dagli accordi economici depositati presso la Lega;
- pertanto non è raggiunta la certezza del fondamento dell'incriminazione

**P.Q.M.**

proscioglie il sig. **PAOLO LUCIDI** dall'addebito disciplinare contestato.

**2) Procedimento disciplinare a carico di HECTOR ALBERTO ORTEGA**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- dà atto della presenza all'odierna udienza del sig. Hector Alberto Ortega;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 04/04/2007 ha deferito il sig. Ortega alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver prodotto atti non veritieri in merito all'esonero, invece delle dimissioni, dalla Società Sambenedettese prima dell'inizio della stagione 2005/2006;
- avute presenti le note difensive scritte;
- assunte le dichiarazioni dell'interessato rese quest'oggi dinanzi a questa Commissione.

Ritenuto che:

- risulta che l'inculpato abbia formalmente rassegnato le proprie dimissioni dalla società Sambenedettese e tuttavia le stesse dissimulano in realtà un provvedimento diesonero;
- in tal senso si pone il fax del 14/12/2005 a firma congiunta dell'allora Presidente della Sambenedettese e dell'inculpato che il Settore Tecnico della Figc, come da verifica effettuata quest'oggi presso la segreteria, conferma di avere ricevuto dalla stessa società Sambenedettese integro, completo e debitamente sottoscritto.

**P.Q.M.**

**proscioglie il sig. HECTOR ALBERTO ORTEGA dall'addebito disciplinare contestatogli**

### 3) Procedimento disciplinare a carico di **GIORDANO TIZZANO**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- dà atto della presenza all'odierna udienza del sig. Giordano Tizzano;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 28/03/2007 ha deferito il sig. Tizzano alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento all'art. 94, comma 1, lettera a) delle NOIF e all'art. 42, comma 1, del regolamento della LND, per aver sottoscritto un accordo economico con la Società AS Manoppelloarabona Calcio, nella stagione sportiva 2004/2005, comprensivo di rimborso spese forfettario, istituto non consentito dalle norme federali e dagli accordi LND – AIAC;
- avute presenti le note difensive scritte che Tizzano conferma integralmente ribadendo la piena legittimità delle pattuzioni contrattuali intercorse con la società.

Ritenuto che:

- il rimborso spese forfetarie di euro 1.000 ben può essere imputato al rimborso per indennità chilometrica di importo superiore;
- appare una mera erroneità di imputazione della somma in questione che l'inculpato aveva comunque il diritto di percepire;
- pertanto non è dato rinvenire alcun comportamento in violazione dell'art. 1 del CGS

**P.Q.M.**

**proscioglie il sig. GIORDANO TIZZANO dall'addebito disciplinare contestato.**

### 4) Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO RUSSO**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- dà atto della presenza all'odierna udienza del sig. Antonio Russo;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 15/03/2007 ha deferito il sig. Russo alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 38, commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività collegate al trasferimento di giocatori dalla Società US Don Bosco Vallecrosia alla AC Ospedaletti Sanremo;
- avute presenti le note difensive scritte;
- assunte le dichiarazioni dell'interessato rese quest'oggi dinanzi a questa Commissione.

Ritenuto che:

- dalla relazione dell'Ufficio Indagini e dalla documentazione ad esso allegata non emergono con sufficiente grado di fondamento fatti e circostanze da cui possa trarsi il convincimento del comportamento di "proselitismo" del sig. Antonio Russo, all'epoca tesserato per il Don Bosco Vallecrosia, in favore dell'AC Ospedaletti;
- infatti le testimonianze rese dai signori Rinaldo Trapani, Fabrizio Federici e Silvio Bevilacqua danno conto che i medesimi testi non erano presenti e/o non hanno partecipato al "rinfresco" in data 05/06/2006 che ha seguito la disputa dell'incontro amichevole della categoria esordienti Valecrosia-Ospedaletti, nel corso dei quali si sarebbero perpetrati gli

- atti di “proselitismo”, di talché, non trattandosi di testimonianze dirette, appaiono insufficienti a dare piena prova del presunto illecito;
- dalle ulteriori prove per testi è dato anzi trarre il convincimento che da parte dell’inculpato non è stato posto in essere nessun atto di proselitismo, posto che il trasferimento di alcuni ragazzi dal Vallecrosia all’Ospedaletti nella stagione sportiva 2006/2007 risulta frutto di libere scelte da arte dei medesimi ragazzi e dei loro genitori (come da dichiarazioni di Christian Ferrara e di Daniele Bassi);
  - in conclusione manca la prova che l’inculpato abbia posto in essere i contestati atti di proselitismo non potendo trarsi detta prova da circostanze “verosimili”, che inducono, al massimo, solo a dubbi e perplessità ma non certo consentono l’accertamento del compimento degli illeciti contestati a Russo;
  - infatti non possono integrare atti di proselitismo posti in essere da Russo né l’illustrazione da parte dei dirigenti dell’AC Ospedaletti, nel corso del rinfresco del 5/6/2006, dei programmi sportivi della stessa società (illustrazione cui è rimasto estraneo l’inculpato come riconosce anche l’Ufficio Indagini), né l’organizzazione in pari data dell’incontro amichevole della categoria esordienti Vallecrosia-Ospedaletti (la cui disputa non poteva certo essere ignorata dai dirigenti del Vallecrosia tanto più considerando al riguardo che le dichiarazioni del dirigente Federici sono fermamente contrastate dalla dichiarazioni del Russo)

**P.Q.M.**

proscioglie il sig. **ANTONIO RUSSO** dall’addebito disciplinare contestato

### 5) Procedimento disciplinare a carico di **MARTINO LERUSSI**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- dà atto della assenza all’odierna udienza del signor Martino Lerussi, seppur regolarmente convocato dietro sua richiesta;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 15/03/2007 ha deferito il sig. Lerussi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver richiesto rimborsi sulla base di ricevute federali falsificate, per spese non effettuate, per conto della ASD Virtus Corno nella stagione sportiva 2005/2006;
- avute presenti le note difensive scritte.

Ritenuto che:

- il fatto contestato risulta confessato dall’inculpato in sede di dichiarazione rilasciata in data 09/10/2006 all’Ufficio Indagini ammettendo la falsificazione delle ricevute n. 012491 dell’11/10/2005 e n. 012499 del 15/10/2005 del Comitato Provinciale della Figc di Udine;
- l’inculpato espressamente riconosce che detta falsificazione costituisce comportamento “non consono all’etica sportiva” e quindi in violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS;
- la memoria difensiva del 21/05/2007 (oltretutto tardiva) non può essere condivisa in quanto l’inculpato ha certamente agito quale tesserato Figc, né costituiscono esimenti il fatto di aver anticipato la spesa, né il possesso dei cartellini, né la circostanza che non sarebbero esistiti gli originali delle ricevute risultando anzi ulteriormente ammessa l’avvenuta falsificazione da parte del Lerussi;
- occorre tuttavia tener conto dell’esiguità degli importi di dette ricevute (rispettivamente 30 e 40 euro) nonché della circostanza che emerge dagli atti del non effettuato rimborso all’inculpato da parte della ASD Virus Corno degli stessi importi che gli erano dovuti perché dal medesimo anticipati per conto della società

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MARTINO LERUSSI** responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della **ammenda** di euro **100,00**.

## 6) Procedimento disciplinare a carico di **ROCCO PARISI**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 12/02/2007 ha deferito il sig. Parisi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 42, comma 1, del Regolamento della LND per aver pattuito un compenso con la Società ASD La Chivasso per la stagione 2005/2006 per un premio di tesseramento annuale superiore al limite massimo consentito dall'accordo intercorso tra la LND e l'AIAC.

Ritenuto che:

- la contestazione risulta accertata in sede di giudizio dinanzi al Collegio Arbitrale della Lnd come da decisione dell'11/11/2006 di cui al CU n. 2 della stagione sportiva 2006/2007;
- l'inculpato non ha contestato il deferimento

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ROCCO PARISI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della ammenda di **500,00€**.

## 7) Procedimento disciplinare a carico di **MAURO ZANARDO**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 07/03/2007 ha deferito il sig. Zanardo alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione degli artt. 35 e 38, comma 6, del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto doppia attività nella stagione sportiva 2005/2006 pur non essendosi tesserato, nello specifico, né per La Società Vazzolese, né per la Società Spresiano;
- avute presenti le note difensive scritte.

Ritenuto che:

- l'illecito emerge con assoluta chiarezza dagli elementi probatori acquisiti dall'Ufficio indagini;
- che l'inculpato, con la propria memoria difensiva del 19/3/2007, ammette di avere svolto, nel corso della stagione sportiva 2005/06, l'incarico di allenatore della Società Vazzolese (fino al 7/11/2005) e poi della Società Spresiano (dall'8/1/2006 fino al termine del campionato), ancorché senza essere tesserato per nessuna delle due squadre

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MAURO ZANARDO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/08/2007**.

## 8) Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO TORNAR**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 21/02/2007 ha deferito il sig. Tornar alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione degli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 38, comma 4, delle NOIF e degli artt. 38, e 34, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nella stagione sportiva 2006/2007, prima attività di allenatore per la Società Us Pitelli e, successivamente, attività di calciatore con la società Albanese;
- avute presenti le note difensive scritte.

Ritenuto che:

- la contestazione risulta accertata in sede di giudizio dinanzi alla Commissione Disciplinare del Comitato regionale della Liguria come risulta dalla decisione del 14/11/2006 pubblicata sul CU n. 27 del 23/11/2006;
- l'inculpato ha ammesso l'infrazione in sede di deduzioni inviate a questa Commissione Disciplinare in data 26/04/2007

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **CLAUDIO TORNAR** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2007**.

### 9) Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO CAPPIELLO**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 29/03/2007 ha deferito il sig. Cappiello alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto doppia attività nella stagione sportiva 2005/2006 e nello specifico per le società AS Villa Literno e Polisportiva Casale Maccabei;
- avute presenti le note difensive scritte.

Ritenuto che:

- l'illecito risulta accertato incontrovertibilmente dall'Ufficio Indagini;
- infatti l'inculpato, dapprima tesserato quale allenatore per la stagione sportiva 2005/2006 per la società Villa Literno, a far data, poi, dal 15/01/2006 risulta documentalmente aver svolto attività in favore della società Casale Maccabei;
- in particolare dalle distinte relative agli incontri di calcio disputati, rispettivamente, dalle due società sopra indicate, l'inculpato figura quale allenatore della prima e successivamente quale massaggiatore della seconda

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **STEFANO CAPPIELLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2007**.

### 10) Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA MONTENERO**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 05/03/2007 ha deferito il sig. Montenero alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 35 e 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere, nel corso della stagione sportiva 2005/2006 prestato attività per più di una società, nello specifico per la Società Fabro e per la Società Pol. Virtus Baschi.

Ritenuto che:

- i fatti contestati sono stati verificati ed accertati direttamente dall'Ufficio Indagini in occasione della partita del 14/05/2006 Montecastello Vibio-Virtus Baschi;
- in particolare il signor Montenero dirigeva, dando specifiche indicazioni tecniche, i giocatori della Virtus Baschi nel corso di tutto il primo tempo della predetta partita;
- al termine del primo tempo l'inculpato si recava addirittura all'interno degli spogliatoi della Virtus Baschi intrattenendosi con i giocatori;
- colto sul fatto dall'Ufficio Indagini assumeva un atteggiamento irriguardoso se non addirittura minaccioso;

- le successive spiegazioni dell'episodio rese in sede di dichiarazione rilasciata all'Ufficio Indagini il 29/05/2006, appaiono del tutto inattendibili e confermano il complessivo atteggiamento irridente nei confronti degli organi federali

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANDREA MONTENERO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28/02/2008**.

Pubblicato in Firenze il 22 Maggio 2007.

Il Presidente  
Azeglio Vicini